08/04/25, 10:37 about:blank

Quesito del Servizio Supporto Giuridico Codice identificativo: 3366 Data emissione: 03/04/2025 Argomenti: Procedure di aggiudicazione Oggetto: D.Lgs. 36/2023 art. 76, c. 2 - Procedura negoziata senza bando con unico OE per concorrenza assente per motivi tecnici. Quesito:

Del personale viene inviato in trasferta per svolgere attività istituzionali e si avvale di una struttura pubblica p er il pernottamento ed il vitto. Successivamente, per motivi connessi all'avvio di lavori infrastrutturali, lo stes so dev'essere temporaneamente alloggiato presso un esercizio commerciale privato. Proprio davanti alla strutt ura pubblica ne sussiste una privata che disporrebbe di alloggi consoni (camere doppie o triple) e, in ragione della sua attigua collocazione, consentirebbe al personale di continuare ad avvalersi dell'organizzazione statal e per la fruizione del vitto. E' stato appurato che altre strutture alloggiative private sono presenti solo a chilo metri di distanza. La loro fruizione quindi, comporterebbe sia maggiori difficoltà logistiche che maggiori one ri: l'amministrazione dovrebbe infatti, senza soluzione di continuità e per numerosi turni distribuiti nell'arco d elle 24 ore, organizzare navette dalla sede in cui il personale è alloggiato a quella, diversa, in cui dovrebbe fr uire della prima colazione e dei pasti. Tutto ciò premesso, si chiede quanto segue: qualora la base stimata del l'appalto per il servizio in parola, superi la soglia comunitaria per le amministrazioni centrali, attualmente par i ad € 143.000 + IVA, sarebbe possibile avvalersi dell'art. 76, c. 2, lett. b), punto 2) del Codice ossia effettuare una procedura negoziata senza bando, con un unico operatore poiché la concorrenza è assente per motivi tecn ici?

## Risposta aggiornata

In merito al quesito posto, in via preliminare si evidenzia che anche la Relazione Illustrativa del nuovo Codic e dei contratti pubblici sottolinea l'eccezionalità della procedura negoziata senza bando, rispetto alle procedur e di affidamento ordinarie. Al comma 1 dell'art.76 D.Lgs.36/2023, al fine di responsabilizzare le amministraz ioni aggiudicatrici nell'utilizzo della procedura in parola, è stato, infatti, valorizzato l'obbligo di motivazione. Ciascuna Stazione Appaltante deve, dunque, accertare i presupposti per ricorrere legittimamente alla deroga r ispetto alle regole dell'evidenza pubblica, valutando il caso concreto alla luce delle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e deve motivare sul punto nella delibera o determina a contrarre o altro atto equivalente, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempes tività e correttezza, ovvero dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenz a e proporzionalità"; Va ricordato infatti che le deroghe ai principi ed alle regole in materia di concorrenza, in quanto aventi natura eccezionale, sono ammesse solo in ambiti ristretti e al ricorrere di determinate condizion i da individuare in modo rigoroso. Anche la Giurisprudenza dominante ha più volte rappresentato come la pro cedura negoziata senza bando costituisca una deroga alle regole dell'evidenza pubblica e possa essere utilizza ta soltanto nei casi tassativamente previsti dalla norma, che non sono suscettibili d'interpretazione estensiva. La scelta di tale modalità di affidamento, in quanto eccezionale e derogatoria rispetto all'obbligo delle ammin istrazioni di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, richiede un particolare rigor e nell'individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente, ed è onere dell'amministr azione dimostrarne l'effettiva esistenza. La Stazione Appaltante, deve, dunque, verificare l'impossibilità a ric orrere a fornitori o soluzioni alternative attraverso consultazioni di mercato, rivolte anche ad analizzare i mer cati comunitari e/o, se del caso, extraeuropei nonché acquisire tutte le informazioni disponibili, per verificare quali siano le soluzioni effettivamente percorribili per soddisfare l'interesse pubblico per il quale si procede. Le consultazioni sono preordinate a superare eventuali asimmetrie informative, consentendo alla stazione app altante di conoscere se determinati beni o servizi hanno un mercato di riferimento, le condizioni di prezzo me diamente praticate, le soluzioni tecniche disponibili, l'effettiva esistenza di più operatori economici potenzial mente interessati alla produzione e/o distribuzione dei beni o servizi di interesse. Recentemente l'ANAC con il parere consultativo 56/2024 invita in generale le Stazioni Appaltanti a valutare le opzioni disponibili, tenen do conto delle specificità del caso e motivando adeguatamente ogni scelta. Le considerazioni che precedono e le motivazioni formulate nel quesito, non consentono il ricorso ad una procedura negoziata senza bando, con un unico operatore. Si rimette all'Amministrazione richiedente ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provv edimenti da adottare nella fattispecie oggetto della richiesta di parere, sulla base dell'indirizzo generale sopra illustrato.

about:blank 1/1